



Ministero dell'Università della Ricerca e dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado "Mantegna – Bonanno"

Via Bologni 4 - 90136 Palermo

Tel. 0916680889

MAIL: paic85300a@istruzione.it - PEC: paic85300a@pec.istruzione.it - Cod.Mecc. paic85300a - C.F. 97164850824

Ufficio del Dirigente Scolastico

Palermo, 05 aprile 2018

A
Personale Docente

SEDE

A
Personale Docente

SEDE

A
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott. CELSA Claudio

SEDE

A:
sito web

SEDE

Presidenza della Istituzione Scolastica Circolare n.124

OGGETTO

Oggetto: Gestione permessi brevi del personale docenti – ATA - ex art 16 - CCNL Scuola

Per ragioni di ordine organizzativo questo Ufficio di Presidenza intende fare chiarezza sulla tipologia dei “permessi brevi” sia per i Docenti che per il Personale ATA.

“L’art. 16 del CCNL dispone che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente sino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.



UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Personale docente.

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento: il docente di scuola di I grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico; il docente di scuola dell'infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.

I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (Es. se un docente il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso).

La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti.

Personale ATA.

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore.

La concessione dei permessi è subordinata solo alle esigenze di servizio.

Modalità di recupero delle ore non lavorate.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Nota bene Il recupero delle ore usufruite a titolo di permesso breve può avvenire anche in più soluzioni in relazione a quelle che sono le esigenze di servizio all'interno dell'istituzione scolastica.

Spetta al Dirigente scolastico stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.

Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il Dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l'insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola (a tal proposito ricordiamo ancora una volta che è possibile attribuire ore eccedenti a un docente della scuola medesima dichiaratosi disponibile alla sostituzione).

La trattenuta

Il dipendente è tenuto al recupero, a meno ovviamente di assenze legittime che gli siano di impedimento a svolgere il recupero stesso una volta stabilito (malattia, congedi per maternità ecc.), pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate. Il recupero per il personale ATA è bene che sia concordato con il Dsga.

La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente (es. non si verifica la necessità del recupero oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per legittimo impedimento).

L'eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori). È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Per i docenti va identificata nell'ora di lezione, per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore.



Non si possono recuperare le ore di assenza ad attività collegiale con ore d'insegnamento.

L'art. 16 del CCNL/2007 che regola i permessi orari è chiaro: "Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso". Non è previsto che il recupero possa avvenire in attività di non insegnamento. Dal dettato normativo è dunque esclusa la possibilità che anche solo un'ora di permesso di cui all'art. 16 possa essere usufruita per giustificare l'assenza ad un incontro collegiale per poi essere recuperata in attività di insegnamento: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, come vi è infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).

Pertanto, la richiesta di recuperare l'assenza ad un collegio dei docenti o a un consiglio di classe con una supplenza è illegittima. Si ricorda, inoltre, che il CCNL in questione non regola le visite mediche specialistiche.

1. Il dipendente può effettuare:

- facendole rientrare nelle assenze per malattia (art. 17 e 19 del CCNL/2007): in tale caso l'assenza è per l'intera giornata;
- chiedendo un permesso breve (da recuperare) se la visita può essere effettuata entro la durata del permesso stesso (art. 16);
- chiedendo permesso retribuito per motivi personali (art. 15 e 19 del CCNL/2007);
- chiedendo giornate di ferie (art. 13).

Nel momento in cui il dipendente chiede di fruire dei permessi brevi a recupero si attiva necessariamente quanto indicato dall'art. 16 del CCNL/2007 per cui la "visita specialistica" diventa esigenza personale a supporto della richiesta del permesso orario, così come può essere qualsiasi altra esigenza personale del dipendente."

Per particolari ragioni di sicurezza e con riferimento agli artt. 2047 e 2048 del codice civile, i docenti ed il personale ATA i permessi a recupero dovranno essere richiesti, rigorosamente, almeno 48 ore prima per la relativa autorizzazione. I docenti e il Personale ATA dovranno accertarsi che il permesso sia stato concesso. I Coordinatori di plesso dovranno controllare la gestione in sicurezza delle classi interessate dall'assenza momentanea del docente.

Al termine di ciascun mese i coordinatori di plesso inviano agli uffici amministrativi un prospetto, che riporta per ciascun docente le ore di permesso fruite, l'eventuale recupero e le ore da recuperare.

Le ore di permesso possono essere recuperate in tutti i plessi dell'Istituto comprensivo in base alle esigenze di sostituzione.

Richieste di permesso durante le ore di programmazione.

1. le richieste di permesso devono essere presentate al responsabile di plesso, che le trasmette agli uffici amministrativi;
2. le ore saranno recuperate in attività di programmazione mensili presso il plesso centrale da calendarizzare al termine di ciascun mese o in altre attività funzionali da definire in sede di contrattazione d'istituto.

Per tutti gli argomenti oggetto della presente circolare e per eventuali approfondimenti si rinvia alla normativa vigente. Il presente documento costituisce ordine di servizio per tutto il personale interessato.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Ciringione

